

A cura di Gina Spadaccino

Ore eccedenti e assenze per malattia

» in [FAQ](#)

Sono docente di ruolo nella scuola secondaria (A043) con l'aggiunta di tre ore eccedenti per l'intero anno scolastico. Mi sono assentato 5 giorni per malattia. La trattenuta fino a 10 gg. per assenze di malattia va effettuata oltre che sulla retribuzione professionale docente anche sull'intera retribuzione delle ore eccedenti?

L'art. 71, primo comma, del decreto 112/08 convertito in legge 133/08 prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio.

In data 30 luglio 2008 il Ministero dell'Economia e delle finanze, con una Informativa inviata a tutti gli utenti SPT, ha precisato che per il personale della scuola si riducono: la retribuzione professionale docenti, il compenso individuale accessorio e l'indennità di direzione del Dsga.

Per il servizio reso, invece, su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore e per le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina su tale cattedra, compresa la tredicesima mensilità.

Per tali casi la retribuzione mensile spettante ai docenti va integrata - per ogni ora settimanale di insegnamento conferita in eccedenza all'orario d'obbligo - con un importo pari ad 1/18 della voce "stipendio" in godimento con inclusione della IIS (art. 88, co. 4, DPR 417/74, come richiamato dall'art. 6, co. 2 DPR 209/87 e dall'art. 3, co. 10 DPR 399/88).

Nei casi di sospensione o di riduzione dello stipendio, tale retribuzione va sospesa o ridotta nella stessa misura.

Atteso ciò, in considerazione sia della informativa del Mef che del fatto che ai sensi dell'art. 71 citato non viene operata una decurtazione dello stipendio, si ritiene che la trattenuta economica vada effettuata solo sulla R.P.D.